NUOVO REGOLAMENTO di POLIZIA MORTUARIA

Testo coordinato delle disposizioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 3/2002, 7/2005, 50/2009, 60/2011

CONCESSIONI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le concessioni per sepolture private previste nei cimiteri comunali.

Esse possono consistere:

- Nella concessione d'uso temporanea di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- Nella concessione d'uso temporanea di loculi o ossari costruiti direttamente dal Comune;
- Nella concessione d'uso temporanea di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o familiare;
- Nella concessione d'uso temporaneo di posti distinti a terra costruiti direttamente dal Comune o da privati
- Nell'utilizzo da parte degli aventi diritto delle sepolture perpetue tuttora in essere.

Art. 2 - Sepolture

- 1) Nei cimiteri comunali sono sepolti, così come previsto dall'art. 50 del DPR n. 285/90:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- i resti mortali delle persone sopra indicate
- 2) Inoltre, nei limiti della disponibilità, possono essere accolti:

- coloro i quali abbiano ascendenti o discendenti di primo grado ovvero il coniuge, seppelliti in detti cimiteri
- coloro che abbiano familiari (sempre in riferimento al grado di parentela suddetto) residenti nel comune di Vaglia,
- tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti; fra i figli, anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati; fra i coniugi anche i conviventi di fatto.
- 3) Limitatamente al cimitero comunale di San Iacopo possono essere accolti anche cittadini non residenti nel Comune di Vaglia, qualora risultino peraltro appartenenti alla Parrocchia di San Iacopo, appartenenza certificata dal Parroco competente.
- 4) Per le categorie di cui al comma 2, in presenza di limitate disponibilità nel cimitero prescelto, accertata dall'ufficio tecnico o dall'ufficio contratti, è data facoltà a detti uffici di indicare altra soluzione logistica alla richiesta di seppellimento.
- 5) Le concessioni di loculi possono essere fatte a persone viventi solo se queste abbiano compiuto i 70 anni di età. Solo per il coniuge superstite e per l'ascendente di primo grado tale limite è ridotto ad anni 50

ART. 3

Le sepolture sono onerose.

Il costo della concessione di loculi ed ossari è stabilito dalla Giunta Comunale, come pure – giusto quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con L. 28.2.2001 n. 26 – i costi per le inumazioni, per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, che risultano gratuite solo in caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La giunta comunale provvederà altresì a determinare il costo degli interventi in muratura eventualmente richiesti dalla famiglia, da corrispondersi unitamente al costo della concessione o comunque al momento della tumulazione.

ART. 4 – Caratteristiche delle concessioni

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione, ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario o dei suoi discendenti, di norma entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la concessione dei loculi è stabilita per la durata di 45 anni, mentre per gli ossari la durata della concessione è stabilita in 60 anni.

Nel caso di loculi doppi il termine di 45 anni si intende decorrente dalla data della ultima tumulazione

Il diritto di sepoltura nei loculi ed ossari è circoscritto alla sola persona per la quale il manufatto è stato concesso ed è subordinato al pagamento del relativo costo. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della concessione.

E' tuttavia consentita, nei limiti delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, la collocazione definitiva nel loculo della persona per la quale il manufatto è stato concesso, oltre alla salma di questa, di altri resti mortali opportunamente racchiusi nelle apposite cassette, come pure è consentita l'introduzione negli ossari, compatibilmente con lo spazio a disposizione, di ulteriori resti mortali, fino alla scadenza della relativa concessione. Ogni onere di natura finanziaria sarà posto a carico del richiedente"

Art. 5 - CAPPELLE PRIVATE

In merito alla concessione temporanea di uso di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o familiare, si applica, qualora vi siano richieste in tal senso, gli artt. da 90 a 93 del DPR 285/1990. La concessione di aree deve comunque essere prevista e disciplinata nel Piano Regolatore cimiteriale ed è limitata agli aventi diritto individuati all'art. 2. Sarà cura della giunta comunale, su relazione del servizio tecnico, stabilire il costo di cessione dell'area e del Responsabile del Servizio tecnico curare l'atto concessorio.

Alle cappelle private attualmente presenti nei cimiteri comunali si applica la stessa normativa.

Il diritto di uso delle cappelle stesse, concesso a persone fisiche, si trasmette soltanto per successione legittima o testamentaria, debitamente comunicata e documentata.

ART. 6 – ALTRI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

L'utilizzo di posti distinti a terra costruiti direttamente dal Comune o da privati, è soggetto a concessione temporanea per anni 60 decorrenti dall'ultima tumulazione, previa stipula di contratto di concessione d'uso, secondo la formulazione approvato con apposito atto dal Responsabile del servizio AA.GG., tranne il caso in cui sia provata I 'esistenza di concessione perpetua eventualmente stipulata.

ART. 7 – Retrocessione manufatti cimiteriali

Quando la salme o i resti mortali tumulati vengono, a richiesta della famiglia ed osservate le disposizioni del caso, estratte dai manufatti prima della scadenza della concessione, i manufatti medesimi ritornano nella completa disponibilità del Comune, senza diritto alcuno da parte degli interessati a qualunque rimborso o indennizzo. Tutti gli oneri per l'esecuzione della suddetta estumulazione straordinaria sono a cura e spese del concessionario richiedente.

Tale disposizione è altresì valida, per i loculi, anche nel caso di estumulazione e nuova deposizione nel loculo dei relativi resti mortali unitamente ad altra salma. In tal caso, si darà corso ad una nuova concessione per il nuovo avente diritto.

I loculi e gli ossari che, già dati in concessione e già utilizzati, siano ritornati nella disponibilità del Comune, possono costituire oggetto di nuova concessione con applicazione delle tariffe vigenti ridotte del 30%.

Qualora il concessionario intenda restituire il loculo o l'ossario avuto in concessione – purchè non utilizzato – il Comune è tenuto a corrispondere un indennizzo pari al costo derivato dal contratto di concessione diminuito del 20%

ART. 8 – SCADENZA CONCESSIONI

Alla scadenza delle concessioni d'uso sarà provveduto, di norma e previa comunicazione ai familiari, all'estumulazione della salma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del DPR n. 285/90 e quindi gli eredi aventi diritto potranno chiedere la concessione di un ossario per tumularvi i resti mortali.

Laddove il concessionario o i suoi eredi intendano richiedere il rinnovo della concessione, questo sarà possibile per un termine non superiore a 45 anni, dietro il pagamento del costo relativo

Nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il concessionario o i suoi eredi, in caso di estrema necessità di posti, oppure qualora gli eredi non intendessero procedere altrimenti, il Comune potrà, una volta debitamente pubblicizzata la ricerca all'Albo Pretorio e in altri luoghi ritenuti opportuni o conosciuta la volontà degli eredi stessi, disporre l'estumulazione della salma, la sua eventuale inumazione per un periodo minimo di cinque anni e, comunque, la sua definitiva sistemazione nell'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 1962, su richiesta dei concessionari o degli eredi, potrà essere proceduto alla estumulazione delle salme e alla loro rideposizione nello stesso loculo in cassetta. Il loculo potrà così accogliere nuovamente un avente diritto, discendente del concessionario o della persona i cui resti vi sono tumulati .

Non si darà luogo alla stipula di nuovo contratto unicamente nel caso in cui i resti dell'originario concessionario siano contenuti nello stesso loculo.

In caso di tumulazioni per le quali non sia possibile reperire il relativo contratto, comunque intese anteriormente al 1962, le relative concessioni si intendono effettuate per 60 anni decorrenti dalla data della tumulazione, allo scadere delle quali sarà provveduto alla estumulazione della salma e al suo avvio all'ossario comune.

In caso di richiesta di estumulazione da parte di familiari, qualora questi non fossero in grado di mostrare il contratto relativo alla concessione, i manufatti medesimi ritornano nella completa disponibilità del Comune, senza diritto alcuno da parte degli interessati a qualunque rimborso o indennizzo. In caso di richiesta di utilizzo del loculo, questo sarà assegnato ad avente diritto previa stipula di nuovo contratto di cessione d'uso secondo le formule al momento vigenti e dietro corresponsione dell'importo della concessione secondo quanto previsto all'art. 5, 3° comma (detrazione del 30%)

La concessione decadrà comunque in caso di inadempienza di ogni obbligo previsto nell'atto della medesima.

ART. 8 – PROCEDURE PER SEPPELLIMENTI E TUMULAZIONI

Le sepolture sono effettuate a cura dell'Ufficio Tecnico comunale in tutti i giorni della settimana.

orario INVERNALE dalle 8,30 alle 15,00 ESTIVO dalle 8,30 alle 17,00

ART. 9 - CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1 Le modalità di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinate dalla Legge n° 130/2001 e dalla LRT n° 29/2004;
- Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) della LRT n° 29/2004 la dispersione delle ceneri è consentita solamente nei seguenti luoghi: CIMITERO DI SAN JACOPO; INTERSEZIONE TRA TORRENTE CARZA E TORRENTE CARZOLA. La dispersione è altresì consentita in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Ogni onere di natura finanziaria sarà posto a carico del richiedente."